## Bisogni Educativi Speciali – BES

**Cos'è?**

Un Bisogno Educativo Speciale è una **difficoltà che si evidenzia in età evolutiva negli ambiti di vita dell'educazione e/o dell'apprendimento**. Si manifesta in un funzionamento problematico, anche per il soggetto, in termini di danno, ostacolo o stigma sociale; **necessita di un piano educativo individualizzato o personalizzato**. Si definiscono BES i bisogni di tutti quegli alunni derivanti da qualsiasi **difficoltà transitoria o permanente** di tipo psicologico, motorio, comportamentale, relazionale, relativa all'apprendimento o derivante da svantaggio socio-economico o culturale.

Un allievo ha un bisogno educativo speciale quando presenta delle particolarità che gli impediscono il normale apprendimento e richiedono interventi individualizzati. Le difficoltà di apprendimento comportano, ovviamente, nuove attenzioni nell'insegnamento.

All'interno dei Bisogni Educativi Speciali, il MIUR individua tre grandi sotto-categorie:

- alunni **con disabilità**, per il riconoscimento dei quali è richiesta la presentazione di un'apposita certificazione;
- alunni **con disturbi evolutivi specifici** tra i quali: **Disturbi Specifici dell'Apprendimento** (DSA), deficit di linguaggio, deficit non verbali, deficit motorio, deficit di attenzione e iperattività (ADHD);
- alunni **con svantaggio socio-economico, linguistico e culturale**.

**(Approfondimento)**

Il termine BES "Bisogni Educativi Speciali" entra nel linguaggio comune dopo l'emanazione della **Direttiva del MIUR del 27 dicembre 2012** "*Strumenti di intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica*", che approfondisce e completa, laddove necessario, la Legge 170/2010.

La Legge 170/2010 infatti **garantisce e tutela il diritto all'istruzione a tutti gli individui con Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA)**, riconoscendo come tali solamente la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia.

La Direttiva del 27 dicembre 2012 **amplia il campo di applicazione di una didattica inclusiva e personalizzata**; in particolare inserisce nell'area dello svantaggio scolastico anche quelle difficoltà di apprendimento che non sono certificabili in quanto "***è opportuno assumere un approccio decisamente educativo, per il quale l'identificazione degli alunni con disabilità non avvenga sulla base della eventuale certificazione****, che certamente mantiene utilità per una serie di benefici e di garanzie, ma allo stesso tempo rischia di chiuderli in una cornice ristretta."*

La Direttiva, nella premessa, prosegue affermando che *"a questo riguardo è rilevante l'apporto, anche sul piano culturale, del* ***modello diagnostico ICF*** *(International Classification of Functioning) dell'OMS,* ***che considera la persona nella sua totalità****, in una prospettiva bio-psico-sociale. Fondandosi sul profilo di funzionamento e sull'analisi del contesto, il modello ICF consente di individuare i Bisogni Educativi Speciali (BES) dell'alunno* ***prescindendo da preclusive tipizzazioni****. In questo senso, ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali: o per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è* ***necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta.****"*

Nell'area dello svantaggio scolastico sono individuate **tre sottocategorie di Bisogni Educativi Speciali**:

1. quella della **disabilità**, i cui riferimenti normativi principali sono la Legge n. 104/92; la nota prot. N. 4274 dd. 4/08/2009 e il D.lgs 96/2019 recante disposizioni integrative e correttive al D.Lgs n. 66/2017.

In queste norme si individuano percorsi, risorse e strumenti a disposizione per la realizzazione di una scuola inclusiva: leadership educativa, cultura dell'integrazione, Piano dell'Offerta Formativa inclusivo, flessibilità organizzativa e didattica, documentazione delle buone pratiche, corresponsabilità educativa e formativa, cura delle relazioni e degli ambienti di apprendimento, progettazione e valutazione di itinerari di insegnamento-apprendimento flessibili, collaborazione delle famiglie.

La documentazione necessaria comprende:

- Il **Verbale di Accertamento della situazione di disabilità;**
- Il **Piano Educativo Individualizzato (PEI)**;
- **Profilo di funzionamento (PF)** che sostituisce, ricomprendendoli, la diagnosi funzionale e il profilo dinamico funzionale.

Per quanto riguarda il PEI, già con il D.lgs 66/2017, il PEI viene considerato come parte integrante del progetto individuale previsto dall'articolo 14 della 328/2000. Il PEI viene elaborato «dal Gruppo di Lavoro Operativo per l'inclusione e «tiene conto dell'accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica, di cui all'articolo 12, comma 5, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, e del Profilo di funzionamento, avendo particolare riguardo all'indicazione dei facilitatori e delle barriere, secondo la prospettiva bio-psico-sociale alla base della classificazione ICF dell'OMS»; «individua obiettivi educativi e didattici, strumenti, strategie e modalità per realizzare un ambiente di apprendimento nelle dimensioni della relazione, della socializzazione, della comunicazione, dell'interazione, dell'orientamento e delle autonomie anche sulla base degli interventi di corresponsabilità educativa intrapresi dall'intera comunità scolastica per il soddisfacimento dei bisogni educativi individuati».

E ancora: «esplicita le modalità di sostegno didattico, compresa la proposta del numero di ore di sostegno alla classe, le modalità di verifica, i criteri di valutazione, gli interventi di inclusione svolti dal personale docente nell'ambito della classe e in progetti specifici, la valutazione in relazione alla programmazione individualizzata, nonché gli interventi di assistenza igienica e di base, svolti dal personale ausiliario nell'ambito del plesso scolastico e le risorse professionali da destinare all'assistenza, all'autonomia e alla comunicazione».

Tale documento «È redatto in via provvisoria entro giugno e in via definitiva, di norma, non oltre il mese di ottobre, tenendo conto degli elementi previsti nel decreto ministeriale di cui al comma 2-ter; è redatto a partire dalla scuola dell'infanzia ed è aggiornato in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona. Nel passaggio tra i gradi di istruzione, è assicurata l'interlocuzione tra i docenti della scuola di provenienza e quelli della scuola di destinazione. Nel caso di trasferimento di iscrizione è garantita l'interlocuzione tra le istituzioni scolastiche interessate ed è ridefinito sulla base delle eventuali diverse condizioni contestuali della scuola di destinazione».

2. quella dei **disturbi specifici di apprendimento** e/o **disturbi evolutivi specifici**, i cui riferimenti normativi sono la Legge 170/2010 e il DM 12 luglio 2011. All'interno di questa categoria si individuano:
    - i **DSA con presenza di certificazione sanitaria** (o in attesa di approfondimento diagnostico), per i quali la documentazione comprende:
        - **Relazione clinica** che includa la codifica diagnostica (ICD-10), il percorso di valutazione effettuato, le indicazioni di intervento, i riferimenti relativi alla presa in carico, l'indicazione dei test e dei punteggi ottenuti. La diagnosi di DSA, può essere effettuata, dalle UONPIA delle strutture pubbliche e private accreditate (secondo i criteri previsti dalle Linee di Indirizzo regionali e dalla Consensus Conference nazionale per i DSA del 2007) ed è necessaria la presenza di un'equipe con competenze specifiche che includa il neuropsichiatra infantile, lo psicologo e il terapista del linguaggio. Affinché la certificazione di DSA possa essere considerata valida per i benefici di legge, essa deve evidenziare chiaramente che la diagnosi è avvenuta secondo quanto sopra indicato;

        - **Piano Didattico Personalizzato (PDP)** obbligatorio.
    - I **Disturbi evolutivi specifici** sono ADHD, Disturbo Oppositivo Provocatorio DOP, Borderline cognitivo, Disturbo del Linguaggio DL, Deficit delle abilità non verbali, Deficit della coordinazione motoria (Disprassia), Disturbo della condotta in adolescenza, per i quali la documentazione comprende:
        - **Relazione clinica** che includa la codifica diagnostica (ICD-10), il percorso di valutazione effettuato, le indicazioni di intervento, i riferimenti relativi alla presa in carico, l'indicazione dei test e dei punteggi ottenuti;
        - **Piano Didattico Personalizzato. (PDP)** è una decisione del team docenti o consiglio di classe che deve dare comunicazione scritta nel caso in cui non sia intenzionata a predisporlo.

3. quella **dello svantaggio socio-economico, linguistico e culturale** i cui riferimenti normativi sono la Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012, la Circolare Ministeriale n. 8/2013 e la Nota del 22 novembre 2013.
   Tali situazioni vengono considerate nella misura in cui costituiscono un ostacolo per lo sviluppo cognitivo, affettivo, relazionale, sociale dell'alunno e generano scarso funzionamento adattivo, con conseguente peggioramento della sua immagine sociale. Ci si attiene rigorosamente ad osservazioni didattico-educative che sono proprie alla scuola, allontanandosi da interpretazioni di tipo medico-diagnostico. **Si comprendono tutti gli alunni che non hanno alcun tipo di certificazione ma che, momentaneamente o in maniera permanente, presentano delle difficoltà.** In questa fascia sono compresi gli alunni stranieri, gli alunni con disturbi nell'area dell'attenzione, della memoria o del linguaggio, gli alunni che hanno problemi familiari momentanei o svantaggio sociale e culturale, gli alunni che non rispettano le regole ed anche i protagonisti e le vittime del bullismo. In particolare in tale categoria si individuano diverse fasce, un:
   - **Svantaggio socio-economico-culturale,** si tratta di alunni seguiti dal servizio famiglia-minori, che hanno problematicità nell'area della memoria e dell'attenzione, problematicità nell'area del linguaggio, o problematicità dell'apprendimento**.** La documentazione comprende:

        - eventuale segnalazione Servizio Famiglia-Minori;
        - relazione clinica rilasciata da enti pubblici o privati;
        - piano Didattico Personalizzato per BES se necessario.
    - **Svantaggio linguistico-culturale,** si tratta di alunni stranieri neo-arrivati in Italia o che non hanno ancora acquisito le adeguate competenze linguistiche.
    - **Disagio comportamentale/relazionale:** si tratta di alunni con comportamento problematico, definito in base al danno vissuto effettivamente dall'alunno, o prodotto su altri e sull'ambiente. La documentazione per queste ultime fasce, comprende:
        - protocollo di Accoglienza Alunni con BES e Stranieri;
        - considerazioni psicopedagogiche e didattiche del Team docenti/Consiglio di Classe;
        - piano Didattico Personalizzato per BES se necessario.

La mancata adesione della famiglia alla stesura del Piano Didattico Personalizzato, non solleva gli insegnanti dall'attuazione del diritto alla personalizzazione dell'apprendimento, in quanto, la Direttiva Ministeriale, richiama espressamente i principi di personalizzazione dei percorsi di studio enunciati nella Legge 53/2003.

L'integrazione scolastica si esplicita in **precisi passaggi** le cui tempistiche sono le seguenti:

- SETTEMBRE-OTTOBRE
- Valutazione delle competenze attraverso osservazioni sistematiche standardizzate
- NOVEMBRE
- Rilevazione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali e stesura dei PDP e condivisione con le famiglie

- DICEMBRE
- Consegna del PEI condiviso e firmato da tutta l'equipe psico educativa
- TUTTO L'ANNO
- Realizzazione degli interventi didattici personalizzati e valutazione in itinere
- MAGGIO
- Stesura PDF per gli alunni con sostegno in passaggio di ordine scolastico
- Revisione dei dati numerici del Piano Annuale Inclusività
- GIUGNO
- Approvazione Piano Annuale Inclusività

GIUGNO

- Richieste ore di sostegno all'Ufficio Scolastico Regionale

**A chi rivolgersi?**

Per quanto riguarda il riconoscimento della disabilità si rimanda all'apposita sezione della scheda "Certificazione handicap ai sensi della L. 104/1992" presente su questo portale.

Per i disturbi specifici dell'apprendimento (DSA), la diagnosi per il riconoscimento viene effettuata, previa acquisizione dell'impegnativa redatta dal Pediatra di libera scelta o dal Medico di Medicina Generale, presso:

- Associazione "La Nostra Famiglia " di Pasian di Prato (UD)
- Associazione "La Nostra Famiglia " di S.Vito al Tagliamento (PN)
- Burlo Garofalo di Trieste
- **Equipe Multidisciplinare Territoriale (EMT) del Distretto Sanitario di residenza**:
    - Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale - Distretti
    - Azienda Sanitaria Friuli Occidentale - Distretti
    - Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina - Distretti

La valutazione può essere effettuata anche da un professionista privato, ma successivamente validata dal "Pubblico" (Art. 3, L. 170/10).

Per chi ha più di 18 anni, ci si può rivolgere al Burlo Garofalo di Trieste, oppure ad un professionista privato. In quest'ultimo caso, il professionista dovrà inviare la documentazione all'Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia per la dichiarazione di conformità.

Infine, per il riconoscimento dello svantaggio socio-economico, linguistico e culturale, poiché rimane del Consiglio di classe o del team docenti la decisione di attivare misure personalizzate di supporto alla didattica, la documentazione eventualmente presentata (ad es. la relazione di un educatore extrascolastico, di un mediatore, di un assistente sociale…) costituisce un supporto al processo decisionale e di intervento didattico, e non ha fini diagnostici.